



Provincia di Ravenna

Piazza dei Caduti per la Libertà, 2 / 4

Provvedimento n. 250

del 26/01/2011

Proponente: **Tecnico Ambiente**

Classificazione: 09-11-07 2006/31

Oggetto: D.LGS 152/2006 E S.M.I. - L.R. 3/1999 E S.M.I. - DITTA SIMAP SRL CON SEDE LEGALE IN RAVENNA, VIA ANTICO SQUERO N. 58 - INTEGRAZIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO NELL'IMPIANTO SITO IN RAVENNA, VIA DEPRETIS N. 21 DI ATTIVITA' DI TRATTAMENTO (D8/D9) DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO PRODOTTI DALLE NAVI DI PROVENIENZA EXTRA U.E. E DI STOCCAGGIO (D15/R13) DI ALTRI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, PRODOTTI DALLE NAVI IN TRANSITO NEL PORTO DI RAVENNA E NEL PORTO DI RIMINI

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

LA DIRIGENTE

PREMESSO che con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Suolo della Provincia di Ravenna n. 134 del 31.03.2008, così come integrato con successivo provvedimento n. 192 del 19.05.2009, veniva rinnovata alla Ditta Simap s.r.l. con sede legale in Ravenna, Via Antico Squero n. 58, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. allo svolgimento di attività di trattamento (D8/D9) di rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo prodotti dalle navi di provenienza extra U.E. e di stoccaggio (D15/R13) di altri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dalle navi in transito nel porto di Ravenna, nell'impianto sito in Comune di Ravenna, Via Depretis n. 21, fino alla data del 30.04.2013;

VISTA l'istanza presentata in data 09.11.2009 (ns. PG 91109/2009), successivamente integrata e modificata in data 08.01.2010 (ns. PG 895/2010) e in data 10.06.2010 (ns. PG 56686/2010), con cui la Ditta Simap s.r.l. chiede ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. l'integrazione dell'autorizzazione n. 134 del 31.03.2008 e s.m.i. sopracitata per:

- l'estensione del trattamento di sterilizzazione (D8/D9) anche a rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo prodotti dalle navi di provenienza extra U.E. in transito al porto di Rimini;
- lo svolgimento presso l'impianto di operazioni di trasbordo da container in mezzi autoscaricanti di rifiuti identificati con codice CER 20 03 01 provenienti da piattaforme off-shore operanti nell'ambito del porto di Ravenna e successivo stoccaggio (D15) dei rifiuti originati da tali operazioni, al fine di facilitare il successivo conferimento degli stessi in discarica,

contestualmente la Ditta comunica modifiche dell'assetto impiantistico riguardanti l'installazione di una seconda unità integrativa di sterilizzazione, alternativa e di riserva all'esistente, al fine di garantire continuità e regolarità al servizio anche in caso di guasti/anomalie e/o di manutenzione;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento individuato negli atti sopracitati ns. PG 91109/2009 del 09.11.2009, ns. PG 895/2010 del 08.01.2010 e ns. PG 56686/2010 del 10.06.2010 emerge che:

le norme che disciplinano la materia sono:

- *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.* e in particolare il Titolo I della Parte IV dello stesso decreto recante norme in materia di gestione dei rifiuti;

- *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* in materia di Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero rifiuti;
- la Ditta già operante in regime di concessione con l'Autorità Portuale di Ravenna per l'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti solidi prodotti dalle navi e dalle piattaforme operanti nell'ambito del porto di Ravenna, risulta recentemente assegnataria del servizio di gestione di rifiuti delle navi - mercantili, da diporto e pescherecci - nel porto di Rimini;
 - i rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo derivanti dalle navi in transito al porto di Rimini rientrano tra le tipologie di rifiuti già ammesse al trattamento di sterilizzazione (D8/D9) nell'impianto, con potenzialità già idonea anche all'ulteriore quantitativo di rifiuti da trattare che viene stimato pari a circa 2÷3 tonnellate/anno;
 - in data 18.10.2010 è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Servizio Territoriale ARPA di Ravenna (ns. PG 84361/2010) relativamente al trattamento presso l'impianto della Ditta Simap s.r.l. anche dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo prodotti da navi in transito nel porto di Rimini;
 - la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa in data 15.10.2010 (ns. PG 84388/2010) e in data 23.12.2010 (ns. PG 99708/2010), a riscontro della richiesta inoltrata da questa Provincia con nota ns. PG 85197/2010 in merito ad aspetti non chiari e carenze documentali relativamente alle operazioni di trasbordo e di stoccaggio che la Ditta intende svolgere presso il proprio impianto;
 - a seguito di modifiche delle procedure interne relative all'impianto di smaltimento finale, sussiste la necessità di adottare diverse modalità di conferimento dei rifiuti in discarica mediante l'utilizzo di automezzi autoscaricanti; in particolare, per i rifiuti provenienti da piattaforme off-shore operanti nell'ambito del porto di Ravenna, classificati come speciali non pericolosi assimilabili agli urbani e identificati con codice CER 20 03 01, risulta necessario provvedere al trasbordo da container in mezzi autoscaricanti, in modo da consentirne il conferimento in discarica con le opportune procedure di sicurezza; non sussiste tuttavia una reale permanenza in impianto dei rifiuti di che trattasi, se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni di trasbordo;
 - sulla base degli elementi integrativi forniti dalla Ditta, successivamente il Servizio Territoriale ARPA di Ravenna ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, anche all'integrazione dell'autorizzazione n. 134 del 31.03.2008 e s.m.i. per lo svolgimento presso l'impianto in oggetto limitatamente alle sole operazioni di trasbordo da container in mezzi autoscaricanti dei rifiuti identificati con codice CER 20 03 01 prodotti dalle attività logistiche svolte sulle piattaforme off-shore operanti nell'ambito del porto di Ravenna (ns. PG 96844/2010 del 10/12/2010);
 - l'art. 193, comma 11) del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. specifica che gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasporto, ivi comprese quelle effettuate con cassoni e dispositivi scaricabili non rientrano nelle attività di stoccaggio (D15/R13) di cui all'art. 183, comma 1) dello stesso decreto, purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 48 ore. Il trasbordo di rifiuti tra diversi veicoli è altresì ammesso "per concrete esigenze operative o imprevisti tecnici" al punto 1), lettera v) della Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 del Ministero dell'Ambiente e Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, recante esplicazioni sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal DM 1 aprile 1998, n. 145 e DM 1 aprile 1998, n. 148;
 - l'installazione di una seconda unità di trattamento, costituita da camera di sterilizzazione e generatore di vapore alimentato a metano, è prevista ai fini dell'incremento di affidabilità del servizio, senza alcuna variazione delle potenzialità massima annua di trattamento dell'impianto già autorizzata (700 tonnellate/anno);
 - per le emissioni in atmosfera, provenienti in particolare dai due generatori di vapore alimentati a gas metano a servizio dell'impianto di sterilizzazione, la Ditta



risulta in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dalla Provincia di Ravenna con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 1983 del 04.06.2010;

- nulla muta nelle modalità complessive di gestione dell'impianto, fatte salve le operazioni di trasbordo da container in mezzi autoscaricanti dei rifiuti identificati con codice CER 20 03 01 che sono funzionali allo smaltimento finale degli stessi e quindi allo svolgimento del servizio reso alle piattaforme off-shore operanti nell'ambito del porto di Ravenna;
- con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, è abrogato l'art. 210 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; a far tempo dal 25.12.2010, anche per la modifica dell'autorizzazione alla gestione di un impianto già in essere si applica la procedura autorizzativa di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; per il procedimento in oggetto, che è stato avviato precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 205/2010 e comunque relativo a varianti di esercizio non sostanziali rispetto alle attività di gestione dei rifiuti già autorizzate, risultano acquisiti i pareri e le valutazioni necessari per procedere all'integrazione dell'autorizzazione n. 134 del 31.03.2008 e s.m.i.;
- tutte le attività di smaltimento e recupero rifiuti autorizzate in regime ordinario ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. devono prestare garanzia finanziaria secondo le modalità indicate nella DGR. n. 1991/2003 sopracitata; per le attività di gestione dei rifiuti oggetto della presente autorizzazione, la garanzia finanziaria già determinata con i precedenti provvedimenti autorizzativi e per cui la Ditta ha provveduto in proposito dovrà essere adeguata con riferimento al presente atto;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e in particolare il Titolo I - Capo IV della Parte IV in materia di autorizzazioni alla gestione di attività di recupero e smaltimento di rifiuti;

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 21 aprile 1999 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i. recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riguardo alla gestione di rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 131, comma 1 e 2 della L.R. n. 3/1999 in cui si stabilisce che alle Province competono le funzioni amministrative relative all'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti nonché all'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti;

VISTA la Legge Regionale n. 5/2006 e s.m.i. recante disposizioni in materia ambientale; per cui sono confermate le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006 e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo;

VISTO l'art. 4, comma 8, del regolamento di attribuzioni di competenza al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale, ai Dirigenti e al Segretario Generale, che stabilisce che: *"Ai dirigenti competono, in generale, nell'esercizio delle attribuzioni di competenza: il rilascio, la sospensione, la revoca, la riforma le modifiche delle licenze delle autorizzazioni e delle concessioni previste dalle leggi Statali, regionali, dallo Statuto e dai Regolamenti"*;

DISPONE

1. DI INTEGRARE l'autorizzazione rilasciata con provvedimento n. 134 del 31/03/2008 e s.m.i. alla Ditta **SIMAP s.r.l.**, avente sede legale in Comune di Ravenna, Via Antico Squero, n. 58, relativa allo svolgimento nell'impianto sito in Comune di Ravenna, Via Depretis, n. 21 di attività di trattamento (D8/D9) di rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo prodotti dalle navi di provenienza extra U.E. e di stoccaggio (D15/R13) di altri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti dalle navi in transito nel porto di Ravenna e nel porto di Rimini, come di seguito indicato;



2. Di vincolare l'autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni che integrano e sostituiscono quanto stabilito con provvedimento n. 134 del 31/03/2008 e s.m.i.:

- 2.a) I rifiuti speciali pericolosi per cui è ammesso il trattamento (D8/D9) sono esclusivamente i seguenti:

CER	Descrizione
180103* 180202*	Rifiuti alimentari e assimilabili ai rifiuti urbani a rischio infettivo prodotti dalle navi che effettuano tragitti internazionali ai sensi del DM Sanità 22.05.2001
<u>Tali rifiuti dopo il trattamento di sterilizzazione sono codificati con codice CER 200301.</u>	

- 2.b) La potenzialità annua di trattamento (D8/D9) dell'impianto è fissata in **700 tonnellate/anno**. I rifiuti di cui al precedente punto 2.a), che provengono esclusivamente dalle navi in transito nel porto di Ravenna e nel Porto di Rimini, sono sottoposti a trattamento mediante sterilizzazione con autoclave a vapore saturo.
- 2.c) L'impianto dispone di due unità di trattamento, ciascuna costituita da camera di sterilizzazione e generatore di vapore alimentato a metano, da utilizzare alternativamente. Dei periodi di utilizzo di ciascuna unità deve essere tenuta idonea registrazione, a disposizione degli organi di controllo.
- 2.d) L'utilizzo dell'impianto per il trattamento dei rifiuti a rischio infettivo provenienti dalle navi in transito nel porto di Ravenna è da ritenersi comunque prioritario.
- 2.e) I rifiuti dopo il trattamento devono essere conferiti presso impianti autorizzati per lo smaltimento finale in conformità a quanto previsto con il DM Sanità 22.05.2001.
- 2.f) I rifiuti trattati e da trattare potranno sostare nell'area dell'impianto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di trattamento e movimentazione.
- 2.g) L'autoclave deve essere provvista di stampante che registri tutti i parametri di funzionamento con grafico del ciclo nonché la data, l'ora e il numero progressivo di sterilizzazione da riportare sul contenitore sterilizzato. Le registrazioni dovranno essere conservate per almeno 2 anni.
- 2.h) Per ogni sterilizzazione dovrà essere eseguita e conservata la prova di penetrazione del vapore (BOWIE DICK).
- 2.i) Dovrà essere eseguita, con cadenza almeno trimestrale, una prova biologica di sterilizzazione. La documentazione relativa deve essere tenuta a disposizione per eventuali controlli.
- 2.j) I rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per cui è ammesso lo stoccaggio **(D15/R13)** sono esclusivamente i seguenti:

CER	Descrizione
150110*	Imballaggi che hanno contenuto sostanze pericolose (contenitori vuoti di vernici, prodotti chimici, ecc.)
150202*	Materiali filtranti e assorbenti contaminati da olio
160107*	Filtri dell'olio
160601*	Batterie al piombo
160602*	Batterie al nichel-cadmio
170405	Rottame di ferro
170411	Cavi diversi da quelli di cui alle voci da 160209 a 160213 (cavi di ormeggio, funi, ecc.)
160214	Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 (monitor, radar, apparecchiature elettroniche, girobussole, ecc.)
150107	Imballaggi in vetro
150103	Imballaggi in legno



Tali rifiuti pericolosi e non pericolosi possono essere stoccati per una capacità massima istantanea fissata complessivamente pari a 7 tonnellate.

La struttura di stoccaggio può detenere fino a 4 tonnellate di rifiuti pericolosi e 3 tonnellate di rifiuti non pericolosi.

- 2.k) I rifiuti da detenere in stoccaggio (D15/R13) presso l'impianto potranno provenire esclusivamente dal servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti solidi dalle navi nel Porto di Ravenna. I codici CER di tali rifiuti dovranno essere riportati nei F.I.R. ovvero nelle Schede SISTRI - Area movimentazione che verranno utilizzati per il tragitto dalla banchina di scarico fino alla sede operativa dell'impianto in zona Bassette Sud, II° stralcio.
- 2.l) Lo stoccaggio dei rifiuti di cui al precedente punto 2.j) è realizzato nella sede operativa dell'impianto in preposta area coperta, all'interno di appositi contenitori stagni e dotati di idonea copertura.
I contenitori dei rifiuti dovranno essere dotati di idonea segnaletica che consenta di identificare in maniera univoca la tipologia di rifiuto contenuto, al fine di ottimizzarne la gestione.
- 2.m) I rifiuti detenuti in stoccaggio devono essere conferiti a impianti di smaltimento o recupero finale autorizzati.
- 2.n) Presso l'impianto sono ammesse operazioni di trasbordo da container in mezzi autoscaricanti dei rifiuti identificati con codice CER 20 03 01 prodotti dalle attività logistiche svolte sulle piattaforme off-shore operanti nell'ambito del porto di Ravenna. Tali operazioni di trasbordo, che dovranno essere gestite secondo apposita procedura/istruzione operativa da implementare nell'ambito del Manuale Operativo di cui al successivo punto 2.o), sono finalizzate al conferimento in giornata di tali rifiuti in discarica con le opportune procedure di sicurezza. In proposito, dovranno essere adottate tutte le iniziative opportune per prevenire eventuali pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana.
- 2.o) Per la gestione dell'impianto devono essere seguite le procedure definite in un apposito Manuale Operativo da trasmettere agli organi di controllo dell'ARPA e della Sanità Marittima. A tal proposito si prende atto che la Ditta ha definito un Sistema di Gestione Ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 ed è registrata EMAS.
- 2.p) La Ditta è tenuta al rispetto degli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico nonché del formulario di identificazione dei rifiuti di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ovvero di tutti gli adempimenti stabiliti con Decreto Ministeriale 17.12.2009 e s.m.i. in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Deve essere tenuta registrazione di tutti i movimenti dei rifiuti oggetto di trattamento ovvero di stoccaggio presso l'impianto e dei rifiuti eventualmente prodotti nell'esercizio delle attività autorizzate.
Deve altresì essere garantita la perfetta rintracciabilità dei rifiuti oggetto di trasbordo ai fini del conferimento presso impianti esterni di smaltimento finale.
- 2.q) Dovranno essere individuate in maniera inequivocabile con evidenza documentale le navi che hanno originato il rifiuto da smaltire.
- 2.r) È fatto salvo il rispetto delle norme in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera, sicurezza e igiene del lavoro e antincendio. È altresì fatto salvo quanto previsto dal Decreto Ministero Sanità 22.05.2001.
- 2.s) Eventuali situazioni anomale o di emergenza, inerenti in particolare le operazioni di trasbordo dei rifiuti provenienti da piattaforme off-shore operanti nell'ambito del porto di Ravenna, dovranno essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPA competente.
3. Di confermare il termine di validità dell'autorizzazione al **30.04.2013**. Tale autorizzazione è rinnovabile; a tal fine almeno 180 giorni prima della scadenza della stessa, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo.



4. DI SUBORDINARE l'efficacia della presente autorizzazione al rispetto delle seguenti condizioni prescrizioni:
- 4.a) **Prima dell'avvio delle operazioni di trasbordo** dei rifiuti provenienti dalle piattaforme off-shore operanti nell'ambito del porto di Ravenna, dovrà essere predisposta e trasmessa alla Provincia di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPA competente un'apposita procedura/istruzione operativa relativa alla gestione di tali operazioni.
 - 4.b) Entro **6 mesi** dalla data del presente provvedimento, dovrà essere trasmessa alla Provincia di Ravenna e al Servizio Territoriale ARPA competente una relazione di riscontro circa gli impatti ambientali connessi allo svolgimento presso l'impianto delle operazioni di trasbordo dei rifiuti provenienti dalle piattaforme off-shore operanti nell'ambito del porto di Ravenna.
 - 4.c) Entro **90 giorni** dalla data del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adempimento, la Ditta è tenuta ad adeguare, tramite appendice, la garanzia finanziaria attualmente in essere con riferimento al presente provvedimento.
Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, le attività potranno essere proseguite alle condizioni indicate nella presente autorizzazione.
5. Di incaricare il Servizio Territoriale ARPA di Ravenna ad esercitare i controlli al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione.
6. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente del Settore proponente o chi ne fa le veci, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del vigente regolamento provinciale di attribuzione di competenze.

Sottoscritto dalla
DIRIGENTE DEL SETTORE
MALOSSÌ ELETTRA
con firma digitale

